




SEZIONE I • LE OBBLIGAZIONI

1. Elementi e fonti del rapporto obbligatorio.





2. I tipi di obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie.



CARATTERI E NATURA GIURIDICA DELLE PRESTAZIONI PECUNIARIE

<p>Caratteri delle prestazioni pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Natura dell'oggetto della prestazione (di dare); b) Genericità della prestazione; c) Determinazione quantitativa nei termini di un'unità di misura dei valori. 	<p>Natura giuridica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dottrina classica: rientrano nell'ambito delle obbligazioni generiche, oltre che fungibili, in quanto aventi ad oggetto l'attribuzione in proprietà del denaro che è il bene mobile generico e fungibile per eccellenza, ossia determinato esclusivamente in riferimento alla sua appartenenza ad un genere. 2) Dottrina recente: il credito pecuniario non ha ad oggetto il bene denaro nella sua materialità ma il conseguimento di un determinato valore monetario.
---	--

Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il danno da svalutazione monetaria non è **"in re ipsa"** ma deve essere provato dal creditore, quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali: prova da valutarsi con particolare rigore relativamente ai crediti nei confronti dell'erario, in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria (Cass. 10 giugno 2016, n. 11943).

2.1. Debiti di valore e debiti di valuta.

PRINCIPIO NOMINALISTICO

Il principio nominalistico, codificato nell'art. 1277 co. 1 c.c., si sostanzia nella regola secondo la quale le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente valore legale al momento del pagamento e per il suo valore nominale.

Il co. 2 dell'art. 1277 c.c. stabilisce che in caso di pagamento con moneta che non ha più valore legale esso deve essere fatto con la moneta in corso ragguagliata al valore della prima.

L'art. 1277 comma 1 c.c. contiene anche l'enunciazione implicita dei due principi di fondo del corso legale della moneta:

- il principio liberatorio secondo il quale la moneta avente corso legale non può essere legittimamente rifiutata come mezzo di pagamento;
- il principio del valore nominale della valuta per il quale la moneta avente corso legale deve essere conteggiata secondo il suo valore nominale.

DEBITI DI VALORE E DEBITI DI VALUTA

Il *discrimen* tra debito di valore e debito di valuta è dato dalla natura dell'oggetto originario della prestazione (Cass. **Sez. Un.** 26 febbraio 1983 n. 1464; Cass. 19 settembre 2007 n. 19390):

Debito di valuta: quando l'oggetto dell'obbligazione consiste, sin dal momento della costituzione del vincolo obbligatorio, in una somma di denaro, sia essa *ab origine* determinata o suscettibile di esatta quantificazione solo all'esito della liquidazione.

Debito di valore: tutte le volte in cui oggetto immediato e diretto dell'obbligazione sia un bene diverso dal denaro e quest'ultimo ne rappresenta solo il surrogato pecuniario (Cass. 22 giugno 2007, n. 14573).

Il confine che separa i due debiti è la **liquidità** perché i debiti aventi ad oggetto beni diversi dal denaro sono per loro natura illiquidità: è con la liquidazione che il debito di valore si converte in debito di valuta. **Il debito di valore si converte in debito di valuta nel momento in cui la sua liquidazione diventa incontestabile** e cioè, quello in cui diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua. Da quel momento quindi, e non prima, né dopo, vi è l'assoggettamento del debito al principio nominalistico, regolato dall'art. 1224 c.c. (Cass., 2 aprile 2014, n. 7697).

L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass., 27 giugno 2016, n. 13225; conf. Cass., 10 marzo 2010, n. 5843).

LIQUIDAZIONE DEI DEBITI DI VALORE

1) GIUDIZIALE: con passaggio in giudicato della sentenza
Tre momenti fondamentali:
1) La c.d. *aestimatio* che indica l'operazione con la quale viene calcolato il valore pecuniario del bene oggetto dell'obbligazione al tempo in cui è sorta la stessa;
2) La c.d. *taxatio*: indica l'adeguamento del valore monetario originario del bene ai valori correnti al momento della sentenza (si computa il coefficiente di svalutazione monetaria);
3) Sulla somma della *aestimatio* rivalutata dalla *taxatio* si computano gli interessi legali che vanno a cumularsi con la rivalutazione.

2) CONVENZIONALE: mediante clausola penale.

INTERESSI MONETARI E RIVALUTAZIONE MONETARIA NEI DEBITI DI VALORE

Le **Sezioni Unite** confermano l'ammissibilità del **cumulo tra interessi e rivalutazione per i debiti di valore**, affermando che la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato anteriormente all'evento dannoso (danno emergente) mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento della somma, che se corrisposta tempestivamente avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi (Cass., **Sez. Un.**, 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. Civ., 10 marzo 2006, n. 5234).

“La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che **l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria**, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.” (Cass., 12 marzo 2014, n. 5639).

“L'obbligazione risarcitoria del danno da occupazione appropriativa costituisce **debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni**. Deriva da quanto precede, pertanto, che in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Nella liquidazione del danno, inoltre, il giudice può adottare le modalità che ritiene più appropriate, al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, sempre - peraltro - in base alla prova che il creditore dia della non sufficiente efficacia reintegrativa della mera rivalutazione” (Cass. 4 giugno 2014, n. 12547).

IPOTESI APPLICATIVE